

- che l'p. Avv. Francesco Fulcoli dichiara con il presente atto di non superare i limiti di compenso previsti per le Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 147/2013;
- Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELL'ATTIVITA'

L'incarico professionale è riferito alla specifica attività di supporto e di consulenza legislativa, giuridica e amministrativa nelle attività della Presidenza del Consiglio regionale, di cui alle competenze disciplinate dal Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale

ART. 2. AUTONOMIA CONTRATTUALE

Le parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività di collaborazione all'ambito del lavoro professionale e autonomo, ancorchè continuativo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nella elaborazione degli atti il professionista dovrà attenersi alle indicazioni della Presidenza osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto e ottemperare ad eventuali richieste fino alla conclusione della collaborazione professionale.

Il professionista dovrà mantenere gli opportuni contatti con la Presidenza con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti per la loro illustrazione durante le fasi di impostazione e risoluzione dei problemi.

Il professionista non è soggetto a vincoli di orario ed è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate tra professionista e committente.

Il professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.

Il professionista, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di ottimale funzionamento della struttura ospitante si coordina con la Presidenza per i tempi, le modalità di esecuzione della prestazione e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del professionista nelle strutture medesime non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle strutture.

Il Committente, su richiesta della Presidenza, valuterà la rispondenza del risultato dell'attività con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Il Committente metterà a disposizione del professionista le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività.

Il professionista è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

ART. 4. DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione professionale, oggetto del presente contratto, decorre dal 01 settembre 2014 sino al 30 aprile 2015, salvo una minore durata in caso di cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si impegna, in ogni caso, a prestare la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa e ad adempiere correttamente alle obbligazioni in materia di proprietà intellettuale ed industriale, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 6. ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

Il professionista, ancorchè libero di prestare la propria attività in favore di terzi, si impegna affinché tali attività siano compatibili con l'osservanza degli impegni assunti con il presente atto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività in favore di terzi non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con il Consiglio.

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazione o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire al committente, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio alle attività.

ART. 7. COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE

Il compenso per la collaborazione professionale è fissato nella misura di euro 22.000,00 (euro ventiduemila/00) comprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale ed è riferito all'intero periodo contrattuale.

La corresponsione del compenso avverrà con emissione di fatture alla seguenti scadenze: 31 ottobre 2014 (per l'importo complessivo lordo di euro cinquemila/00), 10 dicembre 2014 (per l'importo complessivo lordo di euro cinquemila/00), 28 febbraio 2015 (per l'importo complessivo lordo di euro cinquemila/00) e 30 aprile 2015 (per l'importo complessivo lordo di euro settemila/00).

In ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico a causa della cessazione dalla funzione da parte del Presidente del Consiglio regionale, il compenso è proporzionalmente riparametrato rispetto alla effettiva durata dell'incarico professionale.

ART. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La convenzione si risolve, oltre per quanto precedentemente previsto, naturalmente al momento della scadenza del termine concordato, nonchè per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.

In considerazione della natura fiduciaria dell'incarico e delle conseguenti modalità di individuazione del prestatore d'opera professionale, il contratto può, inoltre, essere risolto unilateralmente dal Committente in ogni momento laddove dovesse venire meno il rapporto di fiducia con il Presidente del Consiglio Regionale.

Il professionista, se intende recedere volontariamente dal presente contratto deve darne comunicazione scritta al committente, almeno trenta giorni prima.

ART 9. MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere comunicata tra le parti in forma scritta.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità stabilite dal D. L.gvo n° 196/2003, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.

ART. 11. CLAUSOLA DI RINVIO – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla normativa vigente in materia di collaborazioni professionali. In ipotesi di contenzioso afferente i patti stabiliti con il seguente atto, è competente il Foro di Napoli.


ART. 12. REGISTRAZIONE


Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in quattro copie originali.


Napoli,


8/9/14


Il professionista
p. Avv. Francesco Fulcoli


Il Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi e Legali
- Avv. Giovanni Corporente -

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto nonché quanto descritto in premessa.


Il professionista
p. Avv. Francesco Fulcoli


Il Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi e Legali
- Avv. Giovanni Corporente -

Napoli,

8/9/14

Il sottoscritto p. Avv. Francesco Fulcoli, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino tra quelli definiti sensibili dal D.L.gvo 196/2003, autorizza il Consiglio Regionale della Campania al loro trattenimento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Napoli,

8/9/14

Il professionista
p. Avv. Francesco Fulcoli

